

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027
e-mail: info@studiomalandrino.com



Ai clienti
Ai collaboratori

Oggetto: circolare - **Cassa integrazione: proroga di 6 settimane fino al 31 gennaio 2021**

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 27 ottobre 2020, ha approvato il cd. decreto Ristori, ora in fase di approvazione parlamentare.

Riportiamo una prima analisi delle disposizioni in materia di lavoro.

ARTICOLO 13 - Nuovi trattamenti di CIGO, FIS e CIGD

- La durata è massima di **6 settimane** collocate nel **periodo tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021**. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono imputati, ove autorizzati, alle 6 settimane in esame (cioè, se non hai fatto tutte le 9+9 precedenti, dal 15/11 ti "fregano" quelle non godute);
- Le 6 settimane sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato interamente autorizzato l'ulteriore periodo di 9 settimane (quelle con fatturato), decorso il periodo autorizzato. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle 6 settimane della nuova norma (per essere sicuri che non capiamo male, non sono 9+9+6, quello che non ha fatto delle 9+9 entro il 15/11/2020 lo perdi);
- I datori di lavoro che presentano domanda per la concessione delle 6 settimane hanno l'obbligo di versare un contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. L'aliquota contributiva addizionale è differenziata sulla base della riduzione di fatturato registrato nei primi tre trimestri 2020 rispetto al fatturato relativo al corrispondente periodo del 2019, con le seguenti modalità:
 - 18%: per i datori di lavoro che non hanno avuto riduzione di fatturato,
 - 9%: per una riduzione di fatturato inferiore al 20%.
- Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 1 gennaio 2019, nonché dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura delle attività.
(cioè, se fai parte di determinate categorie sei costretto a chiudere, quindi devi fare cassa integrazione, ma se sei "sfigato" per non aver perso troppo fatturato, la cassa integrazione la paghi);

Disposizioni in materia di licenziamento

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027
e-mail: info@studiomalandrino.com



- Fino al **31 gennaio** 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo (artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991) e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
- Fino al **31 gennaio** 2021, resta preclusa, al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (articolo 3 della Legge n. 604/1966), e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della Legge n. 604/1966.
- Le preclusioni e le sospensioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, o in caso di fallimento.
(sul divieto di licenziamento, sulla negazione della libertà imprenditoriale, ormai no comment).

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

- Per i datori di lavoro privati non agricoli che **non richiedono i trattamenti di integrazione salariale** (6 settimane), ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, il riconoscimento dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di **4 mesi, fruibili entro il 31 maggio 2021**, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruiti nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.
 - La misura dell'esonero è determinata sulla base della riduzione di fatturato registrato nei primi tre trimestri 2020 rispetto al fatturato relativo al corrispondente periodo del 2019, con le seguenti modalità:
 - 50%: per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato inferiore al 20%;
 - 100%: per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore la 20%.

I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi del decreto Agosto, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale introdotti dal decreto in esame.

(cioè, non solo i casi di applicabilità e convenienza sono pochi, non solo il contributo non si aggiunge a quello precedente, ma se hai chiesto il precedente devi rinunciarci)

Restiamo a disposizione

Alfredo Malandrino – consulente del lavoro